

Codice A18190

D.D. 19 febbraio 2015, n. 394

Approvazione atto di transazione tra la Regione Piemonte - Settore Gestione Proprieta' Forestali Regionali e Vivaistiche e la Banca Ifis S.p.A.

PREMESSO che la Banca Ifis S.p.A. stipulava, a mezzo scrittura privata autenticata, redatta in data 22 luglio 2009 un contratto di cessione dei crediti con la ditta Giordano Servizi s.r.l.;

PREMESSO che la Regione Piemonte – Settore Gestione Proprieta' Forestali Regionali e Vivaistiche acquistava dalla Ditta Giordano Servizi s.r.l. un trattore forestale Same Iron 100 DT e un verricello forestale Bernardi 750 EH per un importo di € 51.660,00 oneri fiscali inclusi come da fattura n. FEP/313 dell'8.8.2011;

CONSIDERATO che la Regione Piemonte – Settore Gestione Proprietà Forestali Regionali e Vivaistiche, su espressa richiesta della Ditta Giordano Servizi s.r.l., provvedeva, con proprio atto prot. n. 5999 del 22/11/2012, a liquidare la fattura n. FEP/313 dell'8.8.2011, relativa all'acquisto di un trattore forestale Same Iron 100 DT e di un verricello Bernardi 750 EH direttamente alla Ditta Giordano Servizi s.r.l.;

CONSIDERATO che, per vedersi riconoscere il pagamento della fattura, oltre a interessi e spese, la Banca Ifis S.p.A ha citato in giudizio presso il Tribunale di Torino la Regione - Piemonte Settore Gestione Proprietà Forestali Regionali e Vivaistiche con atto di citazione notificato il 2.1.2015;

VISTO il parere espresso dall'Avvocatura regionale prot. 631 del 20.01.2015 con il quale si manifestava il rischio di soccombenza processuale;

CONSIDERATO che tra le parti sono intercorse trattative volte alla definizione bonaria della lite;

VISTA la comunicazione Pec del 12.02.2015 del legale di controparte, che si dichiarava disponibile a risolvere stragiudizialmente la vertenza;

VISTA la bozza di transazione allegata alla presente determinazione per formarne parte integrante, la quale prevede il pagamento, da parte della Regione Piemonte del solo capitale con rinuncia della controparte ad ogni ulteriore pretesa, diritto, ragione ed azione;

RITENUTO sussistere l'interesse della Regione Piemonte alla definizione della lite alle condizioni previste nell'allegata bozza di transazione, in quanto si evita il pagamento degli interessi e delle spese legali a fronte dell'elevato rischio di soccombenza processuale;

IL DIRIGENTE

visti gli artt 4 e 17 del D. lgs. n. 165/2001;

visto l'art. 17 della legge regionale n. 23/2008;

determina

di approvare l'atto di transazione tra la Regione Piemonte – Settore Gestione Proprieta' Forestali Regionali e Vivaistiche e la Banca IFIS S.p.A. che viene allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale;

di liquidare l'importo di € 51.660,00, come da fattura n. FEP/313 dell'8.8.2011, alla Banca Ifis S.p.A. - sede legale a Venezia Mestre P.I. 02992620274 tramite bonifico bancario codice IBAN: IT 96 Z 03205 02000 0000000000063 entro il 30 aprile 2015;

di rivalersi sul cedente per il recupero della somma di € 51.660,00 erroneamente liquidata alla ditta Giordano s.r.l. con sede a Cortemilia (CN).

La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della legge regionale n. 22/2010.

Il Dirigente
Francesco Caruso

Allegato

Atto di transazione

fra

REGIONE PIEMONTE, (c.f. 80087670016) con sede in Torino, Piazza Castello 165, in persona del Responsabile del Settore Gestione Proprietà Forestali Regionali Vivaistiche, Dott. Francesco Caruso

e

BANCA IFIS S.P.A., (C.F. 02505630109) con sede in Mestre (VE), via Terraglio 63, in persona del Responsabile Area Crediti Problematici Dott. Alberto Bertossi;

Premesso

- A) che Banca IFIS S.P.A. stipulava, a mezzo scrittura privata autenticata, redatta in data 22 luglio 2009, un contratto di cessione dei crediti commerciali con Giordano Servizi S.r.l., cessione alla quale la Regione Piemonte ha aderito;
- B) che la Regione Piemonte acquistava dalla Giordano Servizi S.r.l un trattore forestale Same Iron 100 DT e un verricello Bernardi 750 EH al prezzo di € 51.660,00 come da fattura n. FEP/ 313 del 8.8.2011;
- C) che con proprio atto prot. n. 5999 del 22/11/2012 provvedeva a liquidare la fattura n. FEP/ 313 direttamente alla Giordano Servizi S.r.l. in luogo della cessionaria Banca IFIS.
- D) che con atto di citazione, notificato in data 2/1/2015, Banca IFIS conveniva in giudizio dinnanzi al Tribunale di Torino la Regione Piemonte per vedersi riconoscere il pagamento della fattura n. FEP/ 313 del 8.8.2011, oltre ad interessi e spese.
- E) che il giudizio, rubricato a R.G. 265/15, Giudice Dott.ssa Marino, verrà chiamato alla prima udienza del 15.04.2015.
- F) che la Regione Piemonte ha prima d'ora manifestato la propria disponibilità a corrispondere a Banca IFIS S.P.A. la sorte capitale in citazione.
- G) che la Regione Piemonte si riserva di agire per la ripetizione del medesimo importo nei confronti della Giordano Servizi S.r.l.

Tutto ciò premesso, le parti convengono quanto segue:

ART. 1

Oggetto e premesse

1. Con il presente atto le parti assumono formalmente obblighi giuridicamente vincolanti e determinano le modalità di adempimento degli stessi.

2. Le parti convengono espressamente che le premesse formano parte integrante ed essenziale del presente atto transattivo.

ART. 2

Obblighi della Regione Piemonte

1. La Regione Piemonte riconosce per dovuta a Banca IFIS S.P.A la somma di € 51.660,00, relativa alla fattura n. FEP/313 del 8.8.2011, oggetto della domanda giudiziale.
2. La Regione Piemonte si obbliga pertanto a corrispondere a Banca IFIS S.p.A. mediante accredito sul conto corrente IBAN IT 96 Z 03205 02000 000000000063 intestato a Banca IFIS S.p.A. – Sede di Mestre, la somma di Euro 51.660,00 entro e non oltre il 30 aprile 2015.
3. La Regione Piemonte, in relazione a quanto sopra, non si costituirà nel giudizio di cui al punto E) delle premesse.

ART. 3

Obblighi di BANCA IFIS S.P.A

1. BANCA IFIS S.P.A a fronte del pagamento della somma di cui al precedente art. 2 rinuncerà alla domanda oggetto della citazione promossa avanti il Tribunale di Torino notificata in data 02/01/2015 contro la Regione Piemonte nonché ad ogni ragione, diritto, pretesa ed azione in relazione alla domanda in oggetto; per l'effetto Banca IFIS S.p.A. non comparirà alla prima udienza ed il giudizio verrà lasciato estinguere per inattività.
2. Le parti concordano che la rinuncia della domanda nei confronti della Regione Piemonte avvenga con integrale compensazione delle spese processuali sostenute dalle parti.

ART. 4

VARIE

1. Gli eventuali oneri di registrazione della presente scrittura si intendono posti a carico di quella tra le parti che con il proprio comportamento ne avrà imposto la registrazione.

Venezia-Torino,

Per la Regione Piemonte

Il dirigente del Settore

Dott. Francesco Caruso

Per BANCA IFIS S.p.A.

Dott. Alberto Bertossi